



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 3 del 15 febbraio 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Marchi e brevetti** (p. 2)
- ❖ **Split payment** (p. 2)
- ❖ **Spesometro** (p. 2)
- ❖ **Approvazione dei modelli redditi IRAP e CNM 2018** (p. 3)
- ❖ **Approvazione del modello 730/2018** (p. 3)
- ❖ **Approvazione del modello di certificazione unica 2018** (p. 3)
- ❖ **Approvazione del modello 770/2018** (p. 3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **In vigore le novità Iva introdotte dalla legge europea 2017** (p. 4)
- ❖ **Proroga delle detrazioni sugli immobili e introduzione del "bonus verde"** (p. 5)
- ❖ **Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali con istanza entro il 31 marzo 2018** (p. 8)
- ❖ **Bonus alberghi** (p. 9)


APPROFONDIMENTI

- ❖ **L'opzione per il regime dell'Iva per cassa** (p. 12)
- ❖ **Autoliquidazione Inail 2017/2018** (p. 16)
- ❖ **Dichiarazione Iva 2018: le novità del modello** (p. 17)
- ❖ **La gestione delle comunicazioni dati delle liquidazioni Iva periodiche nel modello di dichiarazione annuale** (p. 22)
- ❖ **Aliquote contributive Inps 2018 per gli iscritti alla gestione separata** (p. 29)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 28 febbraio al 15 marzo 2018** (p. 31)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

MARCHI E BREVETTI

Nuova modulistica obbligatoria dal 5 febbraio 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la nuova modulistica da utilizzare per depositare le domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, etc.) e le istanze a esse connesse (seguiti, annotazioni, trascrizioni, etc.). La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e va utilizzata obbligatoriamente dal 5 febbraio 2018: le Camere di Commercio non accetteranno domande o istanze compilate su moduli diversi da quelli scaricabili dal link <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica>.

(Ministero dello sviluppo economico, Circolare n. 599, 11/01/2018)

SPLIT PAYMENT

Aggiornati gli elenchi validi per il 2018

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al link http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata. In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Elenchi, 17/01/2018)


SPESOMETRO

Proroga della scadenza dell'invio dei dati relativo al secondo semestre 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che tiene conto delle semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 (compilazione facoltativa dei dati anagrafici delle controparti, facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro). Le semplificazioni possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate già spedite per il primo semestre 2017. I contribuenti che hanno utilizzato un software per la predisposizione della comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti specifiche tecniche. La scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è prorogata al 6 aprile 2018.

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 29190, 05/02/2018)

Aderente a:



APPROVAZIONE DEI MODELLI REDDITI IRAP E CNM 2018

Sul proprio sito, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le versioni approvate dei modelli redditi PF, SC, ENC, SP, Consolidato nazionale e mondiale (CNM) e IRAP 2018 relativi al periodo di imposta 2017. Le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI e IRAP 2018 hanno recepito le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 932 della L. 205/2017), la quale ha previsto il differimento, al 31 ottobre, del termine per presentare, in via telematica, le dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza ordinaria è prevista al 30 settembre. Con particolare riferimento al 2018, i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, dovranno essere presentati in via telematica entro il 31.10.2018, rispetto al termine ordinario del 30 settembre.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.01.2018 nn. 24844, 24824, 24855, 24821, 24865 e 24875)

APPROVAZIONE DEL MODELLO 730/2018

Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10793, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2018 e le relative istruzioni di compilazione. Le istruzioni definitive hanno recepito le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 934 della L. 27.12.2017 n. 205) in relazione ai termini per la presentazione e la trasmissione telematica dei modelli 730.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10793)

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10729, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2018 (CU 2018) con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello della CU 2018 deve avvenire entro il 07.03.2018, se contiene dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, oppure entro il 31.10.2018, se non contiene dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.


(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10729)

APPROVAZIONE DEL MODELLO 770/2018

Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10621, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2018, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. I modelli 770/2018, relativi al 2017, dovranno essere presentati entro il 31.10.2018 (art. 4 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017). Il differimento del termine al 31 ottobre si applica a regime.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10621)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

4

IN VIGORE LE NOVITÀ IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2017

Dallo scorso 18 dicembre 2017 sono in vigore le disposizioni contenute nella L. 167/2017 che detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Si tratta di quella che viene definita "Legge europea 2017" e che agli articoli che vanno da 7 a 9 detta disposizioni in tema di Iva che di seguito si riepilogano nel contenuto.

Ristorno sulla garanzia per i rimborsi Iva

Con l'articolo 7, L. 167/2017, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, viene stabilito che ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore a 30.000 euro mediante presentazione della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Tale somma viene versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

Tali previsioni si applicano a partire:

- dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017
- dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dell'anno 2018.

Restituzione dell'Iva non dovuta

Con l'articolo 8 della legge in commento viene introdotto nel D.P.R. 633/1972 un nuovo articolo 30-ter rubricato "Restituzione dell'imposta non dovuta", al fine di chiudere una procedura comunitaria di infrazione per violazione dei principi di effettività e neutralità dell'imposta.

In generale la disposizione prevede al comma 1 che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell'Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.


Tuttavia, nei casi in cui la non debenza dell'imposta sia accertata dall'Amministrazione finanziaria, la disposizione al comma 2 prevede che il cedente/prestatore possa presentare domanda di restituzione della medesima nel più ampio termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Restano escluse dalla descritta disciplina che prevede la restituzione dell'imposta, le fattispecie nelle quali il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Cessioni all'esportazione

Con il comma 1, dell'articolo 9 della Legge europea 2017 viene introdotto nel comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972 una nuova lettera b-bis) al fine di prevedere che costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione

Aderente a:



allo sviluppo (soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, L. 125/2014), destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna in attuazione di finalità umanitarie.

La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE che consente di esentare dall'Iva le cessioni di beni a organismi riconosciuti che li esportano fuori dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 del citato articolo 9 interviene poi sull'articolo 7, D.Lgs. 471/1997 che fissa la sanzione amministrativa (dal 50% al 100% del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972 - qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle cessioni di cui alla neo introdotta lettera b-bis).

Con l'ultimo comma del citato articolo 9, infine, viene abrogato l'articolo 26, comma 5, L. 125/14 che reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell'Iva delle cessioni in oggetto.

PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E INTRODUZIONE DEL "BONUS VERDE"


Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017) sono state prorogate:

- la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest'ultima detrazione (c.d. "bonus arredi") sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2018 solamente in presenza di intervento di ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2017;
- la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica (con l'introduzione di nuove tipologie di interventi agevolabili e la riduzione al 50% della misura della detrazione per alcune tipologie di interventi).

È, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2018 il nuovo "bonus verde", detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ogni abitazione per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La proroga della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e del "bonus arredi"

Possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo,



ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.

Fino al 31 dicembre 2018 è stato prorogato anche il “bonus arredi”. Si tratta della detrazione Irpef del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000 euro. Per fruire del “bonus arredi” dal 1° gennaio 2018 il requisito essenziale è avere iniziato interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla fruizione della detrazione Irpef del 50% in data successiva al 1° gennaio 2017 ma in ogni caso precedente a quella di sostenimento della spesa per l’acquisto di arredi, mobili o elettrodomestici.

Per quanto riguarda sia gli interventi di recupero edilizio sia il “bonus arredi” la Legge di Bilancio per l’anno 2018 inserisce all’articolo 16, D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-bis che sancisce quanto segue:

“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Su tale dettato normativo, che impone un nuovo obbligo di comunicazione telematica all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) si attendono chiarimenti ministeriali, per coglierne gli aspetti operativi.

Le novità per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione Irpef/Ires è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi).

La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate. Saranno emanati a breve nuovi decreti che definiranno i requisiti tecnici e i



massimali di spesa per ogni tipologia di intervento agevolabile (fino a quella data rimangono in vigore i requisiti tecnici ed i massimali già previsti). Per beneficiare dell'agevolazione è necessario acquisire:

- l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'ENEA copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.

Oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per l'anno 2018 è stata anche la facoltà di cedere il credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica a terzi (banche, fornitori, etc.): fino al 31 dicembre 2017 tale disposizione è stata poco applicata in quanto la cessione del credito riguardava esclusivamente gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Dal 1° gennaio 2018 la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 50% o del 65% a terzi per la riqualificazione energetica degli edifici è consentita a tutti i soggetti che sostengono la spesa (indipendentemente che si tratti di un soggetto "capiente" o meno) e per qualsiasi tipologia di intervento agevolabile su ogni singola unità immobiliare (pertanto, non più solamente per i lavori sulle parti comuni condominiali).

Si ricorda che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa:


- per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture;
- per i soggetti esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

Il "bonus verde" in vigore dal 1° gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 è introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze), con una soglia massima di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per interventi di:

- sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
- spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

Aderente a:



La nuova detrazione Irpef interessa solamente le persone fisiche detentrici di unità immobiliari residenziali ed è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per singola immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione Irpef del 36% ("bonus verde") è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.

8

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018


Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l'agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.

Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziato.

Aderente a:



Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda

La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti dell'atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.

Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive vanno tenuti separati sia in fase di presentazione dell'istanza sia in fase di requisiti per l'accesso all'agevolazione: infatti, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta con percentuali diverse. Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno).

Casistiche	Requisito	Misura del contributo	Note
Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016	Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziare per il 2017	Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziare per il 2018	Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)

I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali).

BONUS ALBERGHI

La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il "bonus alberghi".

Trattasi del credito d'imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica. L'importo agevolato è



rappresentato dal 65% delle spese sostenute, trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all'acquisto di mobili.

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

10

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del *bonus* alberghi:

- le imprese alberghiere;
- gli stabilimenti termali;
- gli agriturismi.

Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Spese agevolabili

Le spese che danno diritto al *bonus* sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989) con finalità di incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all'8° periodo d'imposta);
- realizzazione di piscine termali;
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.


Determinazione del bonus

Il *bonus* è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018).

Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- dottore commercialista;
- consulente del lavoro;
- responsabile CAF.

L'importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese agevolabili di 307.692,30 euro.



Accesso al beneficio

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o tramite pec al Ministero dei beni culturali.

La scadenza per l'invio, relativamente delle spese sostenute nel 2017 è il prossimo 28 febbraio 2018, diversamente le spese 2018 dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019.

Anno di competenza delle spese	Scadenza invio domanda
2017	28 febbraio 2018
2018	28 febbraio 2019

➔ Per l'assegnazione del credito vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del credito oltre all'eventuale importo spettante.

L'agevolazione rientra nel regime *de minimis*.

Utilizzo del credito


Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del limite di deduzione degli interessi passivi.

Cumulabilità

Tale agevolazione non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

12

L'OPZIONE PER IL REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con l'articolo 32-bis, D.L. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa").

Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel D.M. Economia e Finanze datato 11 ottobre 2012, che ha stabilito l'efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.

Con il provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi. *Con la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 - l'articolo 66, Tuir al fine di "trasformare" la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della "cassa", nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l'opzione per il regime Iva per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali.*

Soggetti interessati e opzione per il regime

Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Dicitura in fattura

È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012".

Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione "Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012" costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Opzioni e revoche

In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l'opzione per il regime dell'Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. 442/1997 la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative. Il provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta "tardiva", cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata. L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del regime dell'Iva per cassa per almeno un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d'affari, fatto che comporta la cessazione del regime.

Aderente a:



Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.

Limite del volume d'affari

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

In virtù di tali previsioni i soggetti passivi che decideranno di applicare il regime dal 1° dicembre 2018 dovranno quindi verificare che il volume d'affari dell'anno 2017 (quello risultante dal quadro VE della dichiarazione annuale Iva 2018) non abbia superato i 2 milioni di euro. Considerato che il termine di presentazione del prossimo modello dichiarativo Iva è fissato al 30 aprile 2018 è probabile che i contribuenti, al fine di operare le opportune valutazioni in merito al regime Iva per cassa, dovranno "simulare" le risultanze del medesimo al fine di poter anticipatamente individuare il volume d'affari.

Regole di funzionamento

Per chi esercita l'opzione per il regime dell'Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

Il limite temporale


Decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva. L'Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Uscita dal regime

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al comma 2 dell'articolo 7, prevede che l'Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorra alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'Iva per cassa.

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del regime dell'Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell'operazione.



Esclusioni

Operazioni attive	Operazioni passive
<ul style="list-style-type: none"> operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali operazioni effettuate nei confronti di "privati" operazioni soggette a <i>reverse charge</i> operazioni a esigibilità differita 	<ul style="list-style-type: none"> acquisti di beni o di servizi soggetti a <i>reverse charge</i> acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni estrazioni di beni dai depositi Iva

Incassi parziali o cumulativi

Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- a fronte di incassi parziali l'imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazione in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano esse attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (*first in first out*) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell'ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.

I chiarimenti dell'Agenzia

Circolare n. 44/E/2012

Volume d'affari e inizio attività	L'importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, <u>non deve essere ragguagliato all'anno.</u>
Cessazione automatica dal regime	Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'Iva per cassa a partire dal mese <u>o trimestre</u> successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno	Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del comma 1, articolo 26, D.P.R. 633/1972, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno <u>decorra dalla effettuazione della originaria operazione.</u>
Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno	Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, sono computate nella prima liquidazione utile.

Aderente a:




Diritto alla detrazione (condizioni)	In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta <u>diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa.</u>
Diritto alla detrazione (esercizio)	La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto.
Volume d'affari e separazione attività	Nel calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'Iva per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato da circolare n. 18/331568/1981).
Autotrasportatori	L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).
Pro rata generale di detrazione	Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972, <u>nell'anno di effettuazione dell'operazione.</u>

Circolare n. 1/E/2013

Cessione del credito	La cessione del credito, <i>pro solvendo</i> o <i>pro soluto</i> , non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Pagamenti con mezzi diversi dal contante (bonifico, RI.BA.)	Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Separazione attività	Il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall'Iva per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36, D.P.R. 633/1972.

Aderente a:



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018

Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio
Presentazione modello 1031	28 febbraio

➔ Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.


Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2018 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall'Inail stessa.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" appositamente realizzata in www.inail.it – servizi *online*, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	Si applica alla sola regolazione 2017 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti
Riduzione per il settore della pesca	Si applica alla regolazione 2017 (nella misura del 48,70%) e alla rata 2018 (nella misura del 45,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari
Inserimento dei disabili	L'incentivo non è più in vigore, si è applicato per l'ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni
Sostegno alla maternità/paternità	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto

Aderente a:



	allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%)
Imprese artigiane	La riduzione è fissata nella misura del 7,22% e si applica alla sola regolazione 2017. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta

DICHIARAZIONE IVA 2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione annuale IVA2018 relativo all'anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell'anno precedente. Oltre al debutto nel nuovo termine ordinario di presentazione fissato per quest'anno al 30 aprile 2018 (lo scorso anno il termine era ancora fissato al 28 febbraio 2017), che comporta nuove scadenze relativamente ai casi di omissione della dichiarazione nonché di presentazione tardiva della medesima (che di conseguenza va a scadere il 30 luglio 2018, essendo domenica il giorno 29), le istruzioni recepiscono molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Tra queste, per citarne alcune:

- il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
- le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
- il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
- l'estensione dell'ambito di applicazione dello *split payment*.

Frontespizio

Viene eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 ad opera della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.

Quadro VE


Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "*Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
---	-----

Le istruzioni ricordano che le modifiche al citato articolo 17-ter apportate dal D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quadro VI

Aderente a:



Viene soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal comma 109, L. 311/2004. Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

Inoltre, il rigo VJ18 è stato ridenominato *“Acquisti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter”* per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle P.A., anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter (*“split payment”*).

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
---	-----	-----

Quadro VH

Il quadro VH è stato modificato prevedendone, altresì, la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017).

Vengono inoltre apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- vengono introdotti i nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- viene introdotta, a margine di ciascun rigo che va da VH1 a VH16 la colonna 3 *“Subfornitori”*;
- viene introdotta, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 *“Liquidazione anticipata”* da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
- viene soppressa la precedente colonna *“Ravvedimento”*.

Quadro VL

Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

- il rigo VL24 *“Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”* (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- il rigo VL29 *“Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”*;
- il rigo VL31 *“Versamenti integrativi d’imposta”*.

Il campo 2 del rigo VL28 *“Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio”* è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.


Infine, sono stati introdotti:

- il nuovo rigo VL29 *“Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno”* per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00
--	-----

- il nuovo rigo VL30 *“Ammontare Iva periodica”*, composto di tre colonne per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Le informazioni evidenziate nel predetto rigo, in particolare quelle del campo 2, rappresentano il naturale collegamento con quanto precedentemente evidenziato nel corso dell’anno in sede comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche.

Aderente a:



VL30 Ammontare IVA periodica		1	,00
2	IVA periodica dovuta	3	IVA periodica versata
	,00		,00

In particolare, nel campo 2 del predetto rigo, al fine di evidenziare l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta occorre comprendervi:

- la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017,
- l'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello.

Il campo 2 non va invece compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno mentre nel caso di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Nel campo 3 del rigo VL30 trova al contrario accoglimento il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017. Le istruzioni precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "sezione Erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti "speciali" di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4;
- 6013 e 6035 per l'acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Quadro VO

Nel quadro VO viene introdotto il nuovo rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
-------------	---	---------	---	--------------------------


Si precisa che la casella va barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In questo caso, infatti, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Infine, si evidenzia che la richiamata opzione vincola il contribuente per un triennio ed è valida fino a revoca.

Quadro VG

Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

Quadro VX

Aderente a:



Nel rigo VX4, riguardante le scelte che attengono alla richiesta del credito Iva a rimborso, le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo annuale evidenziano alcune peculiarità che andiamo di seguito ad evidenziare.

Importo di cui si richiede il rimborso		1		,00					
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		,00					
Causale del rimborso	3	12	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	9	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5		,00
Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia	7	5				

Nel campo 3, dedicato alla "causale del rimborso", è previsto un specifico codice "12" per coloro che, avendo optato per il 2017 per il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), hanno la possibilità di chiedere il rimborso a prescindere dall'esistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 30, D.P.R. 633/1972.

Nel campo 4 del rigo VX4, inoltre, dedicato ai contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso, è presente un nuovo codice "9" riservato ai soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni) e che presentano i presupposti per beneficiare di tale opzione nonché di quella di cui all'articolo 2 comma 1 del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).

Infine, nel campo 7 del rigo VX4 in commento, al fine di poter godere l'esonero della garanzia, è previsto un codice "5" che va barrato se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015.


Quadro VM

La sezione II del quadro VH del modello dello scorso anno, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

Procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo


Molte delle modifiche introdotte nella modulistica di quest'anno riguardano i soggetti che sono interessati alla particolare procedura di liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall'articolo 73, D.P.R. 633/1972.



In attesa, quindi, di verificare come il prossimo modello dichiarativo relativo all'anno 2018 accoglierà la novità del "Gruppo Iva" introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e realizzata attraverso l'inserimento nel D.P.R. 633/1972 dei nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, vediamo di riepilogare in forma di rappresentazione schematica quali sono le novità per coloro che nel 2017 sono stati interessati dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Novità Iva di gruppo ex articolo 73, D.P.R. 633/1972

<p>Quadro VK</p>	<p>Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.</p> <p>Sono stati, inoltre, soppressi i righi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VK2 "Codice", • VK35 "Versamenti integrativi d'imposta" e • il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". <p>Infine, sono stati introdotti i righi VK28 "Acconto" e VK34 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo" per l'indicazione, rispettivamente, dell'importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo e dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.</p>
<p>Quadro VX</p>	<p>Sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante.</p>
<p>Quadro VG</p>	<p>Nei righi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 "Ingresso" e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 "Revoca" per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di compensazione dell'Iva, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.</p>
<p>Prospetto IVA 26/PR</p>	<p>Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata "Operazioni straordinarie" per recepire le analoghe modifiche apportate alla sezione 1 del quadro VK. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH.</p> <p>Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione del rigo VW24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati); • eliminazione del rigo VW29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto"; • rinumerazione del rigo VW30 "Crediti articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98" che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 "Partecipanti gruppo" per l'indicazione degli importi esposti nel



campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno d'imposta;

- introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l'indicazione nel campo 2 dell'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta; nel campo 3 del totale dei versamenti periodici e nel campo 1 del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
- soppressione del rigo VW31 "Versamenti integrativi d'imposta".

LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il prossimo 28 febbraio 2018 i soggetti tenuti ad assolvere al nuovo obbligo telematico introdotto dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (si tratta della comunicazione dei dati emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva) dovranno procedere all'ultimo degli adempimenti trimestrali previsti con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2017.

Come ben evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA2018 relativa al 2017, talune rilevanti modifiche che interessano il modello dichiarativo si pongono in una logica di stretta correlazione con l'adempimento della predetta comunicazione. È il caso delle modifiche apportate nei quadri VH e VL del modello dichiarativo annuale.

Casi di esonero

Con riferimento alle ipotesi di esonero, le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione approvato con **Provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017** si limitano a ricordare che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Soggetti esclusi

- coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 (tali soggetti, comunque, perdono l'esonero negli eventuali trimestri in cui sono interessati da altre operazioni per le quali ricorrono in ogni caso gli obblighi Iva, quali ad esempio i casi di inversione contabile);
- i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che, pur in possesso di partita Iva, realizzano operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva e per i quali è preclusa la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti;



- i produttori agricoli che operano in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, anche se non “*situati nelle zone montane*” ex articolo 9, D.P.R. 601/1973;
- gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario agevolato di cui alla L. 398/1991.

Nelle istruzioni viene inoltre chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione periodica Iva si concluda con un'eccedenza a credito, quindi anche quando per quel trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Ciò che al contrario non viene precisato nelle istruzioni è invece se sussista o meno l'obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva. A risolvere la questione positivamente è intervenuta l'Agenzia delle entrate con le cosiddette *faq* pubblicate sul proprio sito a ridosso del primo adempimento trimestrale.

La *faq* dell'Agenzia per i casi di assenza di operazioni rilevanti

D. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

R. L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Sanzioni e ravvedimento

Escludendo pertanto i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione telematica trimestrale in commento, andiamo a verificare quali sanzioni risultano applicabili ai soggetti obbligati all'adempimento nei casi in cui lo stesso non venga ottemperato correttamente o addirittura non eseguito.

Le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva comporta l'applicazione di una sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro.

La sanzione viene ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene per la prima volta oppure viene ripresentata correttamente, entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.



In merito alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, al fine di ridurre la portata delle sanzioni sopra evidenziate, è intervenuta in senso confermativo la risoluzione n. 104/E/2017.

Ma oltre a precisare tale aspetto la risoluzione 104/E/2017 si sofferma sulla relazione esistente tra il predetto obbligo di comunicazione trimestrale e il successivo adempimento di dichiarazione annuale, affermando che sebbene *“la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”*. Ed è proprio sulla scorta di tale riflessione che la stessa risoluzione n. 104/E/2017 ipotizza l'utilizzo del modello dichiarativo quale strumento di correzione della comunicazione trimestrale, in alternativa alla ripresentazione della stessa.

Le diverse forme di regolarizzazione

1. regolarizzazione che interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: in questo caso, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata;
2. regolarizzazione che interviene direttamente in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Iva: in tale caso l'obbligo di invio della comunicazione viene meno e anche in questa soluzione, se con la dichiarazione annuale sono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta a seguito del ravvedimento operoso;
3. regolarizzazione che interviene successivamente alla presentazione della DR annuale Iva.

Nell'ultima situazione descritta, è cioè quella nella quale le omissioni e/o le irregolarità non sono sanate né con la ripresentazione del modello di comunicazione trimestrale né con la prima presentazione del modello dichiarativo annuale, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che ai fini del ravvedimento occorre:

- presentare una dichiarazione integrativa del modello di dichiarazione annuale Iva;
- versare la sanzione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (riferito alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva annuale);
- versare la sanzione “tipica” cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997.


Entrambe le sanzioni potranno essere ridotte ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Relazioni con modello IVA2018

Come già evidenziato in premessa, l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva si pone in stretta correlazione con il modello di dichiarazione annuale, la cui funzione peraltro, ben precisata dalla risoluzione n. 104/E/2017, è duplice:

- la dichiarazione annuale può intendersi come “sostitutiva” dei predetti adempimenti trimestrali (qualora gli stessi non siano stati eseguiti durante l'anno);
- la dichiarazione annuale può intendersi come strumento di correzione di eventuali errori commessi nella compilazione delle precedenti comunicazioni trimestrali riferite al medesimo anno.

In entrambi i casi risulteranno dovute le specifiche sanzioni come in precedenza evidenziato.



Ma veniamo ora ai contenuti del modello dichiarativo per capire come concretamente queste funzioni possano essere assolte.


⇒ Il quadro VH

Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che il quadro VH da quest'anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tale evenienza, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (in quanto ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".


Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Regole di compilazione quadro VH



Il quadro VH della dichiarazione IVA2018 relativa all'anno 2017 viene quindi modificato nel seguente modo:

- vengono introdotti nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16 proprio per consentire la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- vengono introdotte a margine dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, delle caselle "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre.



I nuovi righi “correlati” alla comunicazione trimestrale

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

QUADRI VH-VM-VK-VN
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	4
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		

Verifica con **VP 14 campo 1**
modello comunicazione dati trimestrale

Solo per mensili e trimestrali ex
articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972

Le istruzioni ricordano che l'importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del quadro VH, quindi anche i nuovi quattro rigi sopra evidenziati, corrisponde all'Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Detto importo coincide quindi con l'ammontare dell'Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.


Con riferimento ai contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali in base all'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (coloro che versano il saldo al 16 marzo, per intenderci) le istruzioni ribadiscono che il rigo VH16 non va compilato in quanto per tali soggetti l'Iva dovuta (o anche a credito) per il quarto trimestre deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

⇒ Il quadro VL

L'altra novità che pone in correlazione il modello di dichiarazione annuale Iva con le citate comunicazioni trimestrali è contenuta nel quadro VL del modello dichiarativo. Viene infatti introdotto un nuovo rigo VL30 denominato “Ammontare Iva periodica”, composto di tre caselle nelle quali evidenziare rispettivamente quanto di seguito rappresentato.

Il nuovo rigo VL30

CAMPO 2	L'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, ricomprendendovi la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017 e L'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello di comunicazione trimestrale (regole particolari sono dettate per coloro che hanno aderito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo)
CAMPO 3	Il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017; le istruzioni in proposito precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti



	<p>periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali • il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti “speciali” di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4; • 6013 e 6035 per l’acconto; • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
CAMPO 1	Il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3

Il nuovo rigo VL30




Dalle modalità compilative del rigo VL30 si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad alcun versamento in relazione agli importi a debito emergenti dalle diverse liquidazioni periodiche Iva relative all’anno 2017, comunque nel campo 1 andrebbe evidenziato l’importo dovuto ancorché non versato.

Tale fatto, unitamente alla intervenuta soppressione del rigo VL29 presente nella modulistica dello scorso anno e dedicato alla indicazione dell’ammontare dei versamenti periodici (rigo VL29 che nell’attuale modulistica è invece riferito ai “versamenti auto UE”), comporta una differente modalità compilativa del successivo rigo VL32 che evidenzia l’Iva a debito.

Mentre lo scorso anno, infatti, il contribuente che non ha proceduto ad alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2016, evidenziando quindi valore zero nel rigo VL29, si è ritrovato con un rigo VL32 “Iva a debito” pari all’importo dovuto, ancorché non versato, quest’anno al contrario, il contribuente che non ha proceduto alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2017, dovendo indicare comunque il dovuto nel nuovo rigo VL30, andrà ad evidenziare nel successivo rigo VL32 “Iva a debito” un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento.

Le ragioni di tale scelta compilativa stanno proprio nella introduzione a partire dall’anno 2017 delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, alle quali viene assegnata proprio la funzione di intercettare, con più rapidità rispetto al passato, le situazioni di evasione da riscossione. È infatti doveroso ricordare che a fronte del mancato riscontro tra l’importo evidenziato nella comunicazione trimestrale e quanto emerge dai modelli di pagamento F24 l’Agenzia, dopo un primo veloce avviso di riscontro dell’anomalia, procede a trasmettere al contribuente a stretto giro l’avviso di liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, inibendo il possibile ricorso del contribuente allo strumento del ravvedimento operoso.



Vediamo di rappresentare graficamente la situazione di un contribuente che presenta, in relazione agli anni 2016 e 2017, Iva dovuta per tutto l'anno pari a 50.000 euro e che non ha provveduto a eseguire alcun versamento periodico nell'anno di riferimento.

Compilazione modello DR IVA2017 (anno 2016)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	50.000 ,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto	zero ,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)]	50.000 ,00


Compilazione modello DR IVA2018 (anno 2017)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	50.000 ,00						
VL30	Ammontare IVA periodica	50.000 ,00						
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IVA periodica dovuta</td> <td>IVA periodica versata</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50.000 ,00</td> <td>3 zero ,00</td> </tr> </table>		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	2	50.000 ,00	3 zero ,00	
	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata						
2	50.000 ,00	3 zero ,00						
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)]	zero ,00						

Come è agevole ricavare dalla formula di determinazione del valore da indicare nel rigo VL32 "Iva dovuta" presente nei due modelli dichiarativi, mentre lo scorso anno si doveva evidenziare quale risultato finale del modello dichiarativo l'ammontare dell'Iva dovuta ancorché non versata (pari a 50.000 euro), nel modello di quest'anno a fronte di un'identica situazione emergerà un valore pari a zero posto che, come detto in precedenza, l'ammontare dei versamenti non eseguiti non è più informazione che viene richiesta al modello dichiarativo bensì è demandata al nuovo adempimento telematico trimestrale.

In conclusione, un'ultima considerazione con riferimento a coloro che non avendo presentato le comunicazioni trimestrali si affidano ora al modello dichiarativo annuale per "riparare" a tale inadempienza. Come già osservato in precedenza tali soggetti, non potendo fruire del nuovo esonero previsto per coloro che hanno correttamente adempiuto al nuovo obbligo di trasmissione trimestrale, dovranno pertanto procedere alla compilazione del quadro VH.

È quindi da questo quadro che, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo VL30, occorre "In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate," al campo 2 di quest'ultimo "indicare gli importi inseriti nel quadro VH".



Il nuovo rigo VL30 (in caso di comunicazioni periodiche omesse o errate)

VL30 Ammontare IVA periodica		1
Dati prelevati dal quadro VH	IVA periodica dovuta	,00
	IVA periodica versata	,00
		,00

29

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995).

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al 25,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l'anno 2018, non essendoci state modifiche.


È aumentata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: oltre all'incremento di un punto percentuale previsto dall'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 (come avvenuto negli ultimi anni), l'articolo 7, L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2017	2018
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di p. Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di p. Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	32,72%	33,72
	Non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL	32,72% / 33,23%	34,23%

Aderente a:



Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%
---	--	-----	-----

Il massimale di reddito per l'anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 101.427 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.710 euro. Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

30

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 28 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2018

31

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 28 febbraio al 15 marzo 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

**28
febbraio**

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.


Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Comunicazione sistema TS

Scade oggi, nell'ambito del "progetto" 730 precompilato, il termine di comunicazione delle spese funebri e veterinarie. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, dovranno quindi comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso del 2017.

Aderente a:



	<p>Sempre oggi scade il termine per esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle <u>spese universitarie</u> sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2017 Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.</p>
5 marzo	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2018.</p>
7 marzo	<p>Certificazione utili 2018 Scade oggi il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello "ordinario", delle certificazioni degli utili/dividendi corrisposti dalle società di capitale nel 2017. Il modello "sintetico" della Certificazione Unica va invece rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it